

SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ADIBITI A SEDE DI UFFICI, AULE E LAVORATI DEGLI IMMOBILI DELLE VARIE UNITA' ORGANIZZATIVE DEL CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE "G. ZANARDELLI"

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 8737930FEE

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - DURATA.....	5
ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI	6
ART. 6 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E PROGRAMMAZIONE.....	7
ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ART. 8 - FREQUENZE.....	10
ART. 9 - GESTIONE DELLE EMERGENZE - MAGAZZINO	12
ART. 10 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE	12
ART. 11 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	13
ART. 12 - PRODOTTI.....	13
ART. 13 - MACCHINARI E ATTREZZATURE.....	16
ART. 14 - LOCALI DI DEPOSITO.....	17
ART. 15 - CUSTODIA DEI LOCALI.....	18
ART. 16 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.....	18
ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE	19
ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	19
ART. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE	21
ART. 20 - AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI E TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 21 - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI.....	23
ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA	24
ART. 23 - PAGAMENTI	24
ART. 24 - PENALI.....	25
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 26 - RECESSO.....	27
ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	27
ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO.....	27

ART. 29 - RISERVATEZZA.....	27
ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	28
ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	28
ART. 33 - DUVRI.....	28
ART. 34 - CONTROVERSIE	28
ART. 35 - RINVIO	28

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, così come definito dall'art. 1 del D.M. n. 274/1997, da eseguirsi con personale, materiali ed attrezzature dell'Appaltatore, dei seguenti locali adibiti a uffici/aule, laboratori, dislocati come di seguito indicato:

	IMMOBILI	UBICAZIONE
1	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Brescia	Via F.Gamba 10/12 – 25128 - Brescia (BS)
2	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Chiari	Via SS Trinità, 32 – 25032 – Chiari (BS)
3	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Clusane d'Iseo	Via Sandro Pertini, 26 – 25049 – Clusane d'Iseo (BS)
4	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Verolanuova	Via G. Puccini, 12 – 25028 – Verolanuova (BS)
5	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Rivoltella di Desenzano	Via B. Croce, 21/23 – 25015 Desenzano del Garda (BS) – fraz. Rivoltella
6	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Villanuova sul Clisi	Via Galileo Galilei, 29 – 25089 – Villanuova sul Clisi (BS)
7	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Darfo Boario Terme	Via Valeriana, 2 – 25047 – Darfo Boario Terme (BS)
8	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Edolo	Via Guglielmo Marconi, 49 – 25048 – Edolo (BS)
9	Centro Formativo Provinciale "G.Zanardelli" – Unità Organizzativa di Ponte di Legno	Via Fratelli Calvi, 42 – 25056 – Ponte di Legno (BS)

Per le indicazioni di superficie calpestabile si rimanda all'allegato "Schede Prestazionali". Le superfici evidenziate in tale allegato, calcolate al netto delle pareti, sono da considerarsi indicative di massima degli immobili in cui andrà svolto il servizio.

Il servizio di pulizia, da eseguire con materiali, attrezzature e personale dell'appaltatore, comprende anche la fornitura dei sacchi per la spazzatura ed il conferimento degli stessi secondo le modalità di raccolta vigenti.

Tutti i locali oggetto del servizio saranno consegnati all'appaltatore nello stato in cui si trovano. Nessuna riserva potrà essere sollevata all'atto della consegna circa lo stato dei predetti locali.

L'appaltatore deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente e in conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” nonché del Documento INAIL del 06/10/2020 “Istruzioni d’uso per la GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”, si definiscono:

- a) attività di PULIZIA quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) attività di DISINFEZIONE quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) attività di SANIFICAZIONE quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Le diverse azioni messe in essere in un ambiente scolastico tendono a concorrere ad una salubrità degli ambienti che portano ad una migliore qualità della vita degli studenti, dei lavoratori e dei frequentatori diminuendo la probabilità di diffusioni di microrganismi portatori di infezioni.

La pulizia delle superfici e degli ambienti è l'azione preliminare da effettuare e indispensabile per una eventuale successiva disinfezione. La disinfezione non risulta efficace se attuata su superfici non precedentemente pulite.

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrare come:

- **pulizie ordinarie:** comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e programmato, solitamente con frequenza giornaliera;
- **pulizie periodiche:** comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga da svolgersi con frequenze prestabilite;
- **pulizie straordinarie:** comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze occasionali o emergenziali; dopo un'adeguata valutazione dei rischi, la programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d'uso dell'ambiente stesso e dei flussi di persone.

In Particolare, ai fini del presente capitolato si definiscono:

- Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- Disinfezione: consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
- Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene

accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

- Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un'apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all'interno dello stesso. L'operazione garantisce l'abbattimento della cross-contamination (contaminazione incrociata).

In base al programma delle attività periodiche di cui al successivo art. 6, si dovranno effettuare periodici interventi di disinfezione, come da Allegato 2 "Protocollo Covid – 19", secondo le indicazioni, riferite al protocollo di decontaminazione, contenute nella circolare del Ministero della Salute I.0005652 del 24/02/2020 al paragrafo "*Pulizia di ambienti non sanitari*" e s.m.i.

Il report dell'intervento dovrà essere riportato su idonea etichetta da apporre sulla porta del locale oggetto di disinfezione.

Risulta obbligatorio consegnare e mantenere aggiornati i protocolli di sanificazione e pulizia previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 3 - DURATA

La durata del contratto di appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare di avvio anticipato del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, nonché ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla Legge 120/2022, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e nelle more della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 36 (trentasei). L'Amministrazione esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

In ogni caso la scadenza opererà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

Il servizio non potrà essere interrotto per nessuna ragione, anche in presenza di controversia.

L'interruzione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza grave tale da motivare la risoluzione del contratto.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a **€ 1.275.884,20**, al netto dell'IVA, per la durata triennale del contratto.

Il valore stimato dell'eventuale rinnovo di cui al precedente art. 3, comma 3, è pari a **€ 1.275.884,20**, al netto dell'IVA.

Il valore stimato dell'eventuale periodo di proroga contrattuale di cui al precedente art. 3, comma 4, è pari a **€ 212.647,37**, al netto dell'IVA.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per tutto il periodo di durata del contratto e dell'eventuale periodo di rinnovo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico aggiudicatario prestazioni aggiuntive per interventi di pulizie straordinari **ovvero per il servizio *plonge* e rifacimento camere straordinario presso l'U.O. di Ponte di Legno** fino ad un importo massimo di:

- **€ 235.000,00 (€ 190.000 per pulizie straordinarie ed € 45.000,00 per servizi presso U.O. di Ponte di Legno)**, oltre IVA, per il periodo di durata di cui al punto 4.1
- **€ 235.000,00 (€ 190.000 per pulizie straordinarie ed € 45.000,00 per servizi presso U.O. di Ponte di Legno)**, oltre IVA, per il periodo di rinnovo contrattuale di cui al presente punto

Qualora l'Amministrazione richieda interventi straordinari fino alla concorrenza dei predetti importi, l'operatore economico sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richiesti; lo stesso non potrà comunque avere nulla a che pretendere nei confronti dell'Amministrazione laddove quest'ultima non richieda l'esecuzione, in tutto o in parte, di prestazioni aggiuntive.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 3.234.415,77**, al netto dell'IVA, comprensivo di eventuali rinnovi, opzioni e proroga contrattuale.

I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, così come meglio dettagliati del DUVRI sono pari a complessivi di € 15.000,00 all'anno.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari **€ 1.110.026,34** nel triennio, calcolati sulla base del numero di ore minimo stimato per l'esecuzione delle prestazioni richieste nonché sulla base della tabella ministeriale in vigore relativa al CCNL Pulizia/Multiservizi.

L'importo contrattuale sarà definito in relazione all'offerta presentata dall'operatore economico aggiudicatario.

Su specifica richiesta scritta della stazione appaltante l'appaltatore deve assicurare il servizio di pulizia anche in presenza di modifiche a superfici e frequenze previste dal contratto.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 o 2 dell'art. 106 del Codice, l'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12, del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

ART. 5 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'appaltatore per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 Specifiche tecniche dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012.

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.";
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012.

I prodotti diversi da quelli di cui ai commi che precedono si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati.

Per prodotti superconcentrati, si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai Criteri ambientali minimi, individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati dell'Allegato "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012.

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta.

ART. 6 - ORARI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E PROGRAMMAZIONE

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito negli orari di chiusura degli uffici, in assenza di personale, amministrativo e docente, ecc. ed in modo tale da non ostacolare i servizi di istituto o da arrecare incomodo o molestia al pubblico.

Di norma il servizio di pulizia giornaliero e periodico deve essere eseguito nei giorni feriali e, a titolo indicativo, nei seguenti orari:

aule: 5.45 – 22.00

uffici: 5.45 – 22.00

corridoi: 5.45 – 22.00

laboratori: 5.45 – 22.00

altre zone didattiche: 5.45 – 22.00

reception e hall: 5.45 – 22.00

Si precisa comunque che gli orari effettivi di svolgimento dei servizi verranno definiti e concordati con l'appaltatore in fasce orarie, non comportanti lavoro notturno, durante le quali gli edifici risulteranno liberi da persone ed attività. Le operazioni di pulizia che prevedono prestazioni radicali e a fondo saranno concordate, per ragioni organizzative, con l'Ufficio Tecnico; eventuali modifiche negli orari dovranno essere preventivamente concordati con i Dirigenti/Responsabili dei servizi. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere variazioni d'orario in base a sopravvenute esigenze, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi od opporre eccezioni.

In occasione dell'utilizzo della sale per lo svolgimento di corsi serali o altri eventi programmati nella fascia serale, l'appaltatore si impegna ad effettuare gli interventi di pulizia il giorno successivo a quello di svolgimenti dei predetti corsi/eventi, nella fascia oraria 5.45/7.30, senza riconoscimento di alcuna maggiorazione sul canone stabilito per lo svolgimento del servizio. In tutti questi casi sarà onere dell'Amministrazione comunicare all'appaltatore con un anticipo di 24 ore l'utilizzo delle sale nelle fasce serali.

Inoltre, previo nullaosta dell'Amministrazione od a richiesta della stessa, l'appaltatore può svolgere, senza oneri aggiuntivi per il CFP "G. Zanardelli", il servizio anche nelle giornate di sabato o festive qualora particolari esigenze lo richiedano.

Qualora durante l'espletamento del servizio di pulizia gli addetti al servizio dovessero verificare che negli uffici, nelle sale od in altri luoghi siano presenti persone o vi siano ancora attività in corso, hanno l'obbligo di rinviare ad altro orario l'esecuzione degli interventi, che comunque dovranno essere effettuati prima dell'inizio delle successive attività.

Per gli interventi con frequenza mensile, trimestrale, quadrimestrale, semestrale ed annuale, l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Referente del Servizio o suo delegato, almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per l'inizio lavori periodici, il calendario di effettuazione delle prestazioni con l'indicazione delle giornate ed orari di effettuazione delle pulizie con i relativi luoghi di intervento e del numero e cognome e nome delle persone adibite alle singole prestazioni sulla base schede prestazionali allegate e parte integrante del presente capitolato tecnico

Il primo Programma operativo delle attività, relativo ai primi quattro mesi di espletamento del servizio, dovrà essere consegnato almeno 5 giorni prima dell'avvio del servizio. Eventuali modifiche dovranno essere concordate e comunicate al responsabile del servizio 3 giorni prima della data prevista per l'esecuzione del servizio. Gli interventi dovranno essere eseguiti ed ultimati tassativamente nei giorni indicati.

Almeno 3 giorni prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà fornire all'Ufficio Tecnico del Centro Formativo "G. Zanardelli" un piano complessivo dell'effettuazione delle prestazioni giornaliere e settimanali, indicante il nome degli operatori cui è affidata l'esecuzione dei servizi delle diverse aree di lavoro e dello specifico orario di esecuzione.

L'accesso del personale dell'appaltatore ai locali comunali potrà aver luogo solo durante il suddetto orario che non dovrà mai sovrapporsi con quello di servizio dei dipendenti del Centro Formativo "G. Zanardelli" o con l'utilizzo al pubblico dei locali. L'Impresa adotterà idonee misure atte a contrastare l'accesso nei vari locali da parte di terzi durante l'orario di esecuzione del servizio.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività di pulizia richieste dal presente capitolato dovranno essere eseguite secondo le modalità specificate nell'Allegato 1 – Tecniche di pulizia.

Nello svolgimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato l'appaltatore dovrà inoltre attenersi in maniera scrupoloso alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 – Protocollo COVID-19 fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque fino a quanto sarà necessario mantenere le misure di prevenzione contro il diffondersi dell'epidemia.

Durante l'esecuzione del servizio:

- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità, sia dei propri addetti sia dei terzi.
- Le prese delle dotazioni informatiche (computer, stampanti, ecc.) non dovranno essere staccate o manomesse.
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e le attrezzature necessarie ad impedire la liberazione di polvere negli ambienti ed in particolare si eviterà l'utilizzo di scope e tecniche di pulizia a secco, privilegiando l'utilizzo di aspirapolvere munite di filtri aspiranti, pulizie ad umido e/o con panni per pulizie trattati per trattenere elettrostaticamente la polvere. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre munite di efficienti dispositivi di filtrazione ed i sacchetti di raccolta della polvere dovranno essere regolarmente sostituiti. La spazzatura a secco dovrà essere limitata di norma a locali e spazi all'aperto e alla raccolta di materiali grossolani.

- Per le macchine ed apparecchiature elettriche dell'appaltatore, utilizzate per l'esecuzione dei servizi si richiama espressamente l'obbligo di rispettare le specifiche norme vigenti, anche in materia di sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; in particolare la pulizia di macchine, apparecchiature elettriche e/o elettroniche alimentate da energia elettrica di rete dovrà essere effettuata solo esclusivamente previa interruzione dell'alimentazione elettrica.
- Nell'esecuzione delle attività di pulizia è tassativo l'impiego di stracci puliti. Le acque di lavaggio degli stracci da pavimento e similari saranno cambiate con grande frequenza ed addizionate di soluzioni detergenti ed eventualmente disinfettanti.
- Il personale dell'appaltatore dovrà utilizzare distinte spugne e/o stracci per la pulizia dei wc, dei lavandini, delle scrivanie/mobili, avendo cura di sostituirli in modo che siano sempre in buono stato.
- In caso di spargimento di toner o di qualsiasi sostanza tossica/nociva, il personale dovrà utilizzare apposite mascherine, guanti e tutti i dispositivi e accorgimenti necessari a tutela della propria incolumità;
- Le disinfezioni dovranno essere effettuate con l'utilizzo di prodotti idonei, impiegati e smaltiti secondo le norme vigenti per gli stessi e le specifiche dei fabbricanti; ugualmente si provvederà per i prodotti detergenti, lucidanti, ecc.
- I prodotti e le tecniche di pulizia adottati dovranno evitare di rendere scivolosi i pavimenti ed i piani di calpestio. Carrelli mobili, ganci, sistemi di fissaggio con cinghie di sicurezza, cestelli, ecc. necessari per l'esecuzione del servizio potranno essere montati, sempre a cura e spese dell'appaltatore, tenuto conto delle caratteristiche statiche delle componenti edilizie dell'edificio, quali portata dei solai, solo in maniera provvisoria e rimossi al termine dell'intervento di pulizia ripristinando lo stato dei luoghi. È comunque vietato il fissaggio ai componenti edilizi dei fabbricati (ad esempio termosifoni, tubazioni, ecc.) per il quale l'Amministrazione non garantisce in alcun modo la stabilità.
- Il personale dell'appaltatore è tenuto a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici; l'eventuale costo dello smaltimento è a totale carico dell'appaltatore.
- L'appaltatore è altresì tenuto ad evitare l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani scale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico.
- L'appaltatore dovrà disporre per l'esecuzione dell'appalto (in proprietà o noleggio) di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio (compresi ponteggi e piattaforme). L'appaltatore dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese, all'eventuale noleggio, al montaggio, impiego e smontaggio di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non pulibili dall'interno.
- La pulizia a fondo di pavimenti con moquette e di tappeti presenti dovrà essere effettuata con aspirapolvere o battitappeto di adeguata potenza, previa eliminazione di ogni tipo di macchia, con smacchiatori idonei, in modo tale da non danneggiarli.
- Gli operatori dovranno apporre l'adeguata segnaletica qualora le operazioni lo rendano necessario (pavimento bagnato, ecc.).
- Alcune attrezzature di lavoro veicolano i batteri permettendo la loro diffusione negli ambienti. Per tale motivo è tassativamente vietato utilizzare i seguenti attrezzi:

- a) piumini *
- b) segatura impregnata

N.B. (*) tale strumento può essere impiegato esclusivamente per la spolveratura a secco delle opere artistiche presenti nelle strutture (quadri, statue, ringhiere).

L'appalto prevede anche la raccolta dei rifiuti solidi di tipo urbano in conformità alla legislazione vigente e l'allontanamento in sacchi impermeabili chiusi e sigillati.

I rifiuti devono essere posti nelle apposite aree o contenitori di raccolta ed esposti lungo la pubblica via ai sensi del regolamento comunale di igiene pubblica per la raccolta differenziata porta a porta.

ART. 8 - FREQUENZE

Le pulizie dovranno essere effettuate con le frequenze di seguito indicate; nello specifico, e ad integrazione, si rimanda alle *Schede Prestazionali* allegate ai documenti di gara.

FREQUENZA A

A) INTERVENTI GIORNALIERI PRESSO LOCALI ADIBITI A BAGNI E/O SERVIZI IGIENICI

- Svuotamento cestini;
- Scopatura a umido e lavaggio con acqua e detergente dei pavimenti;
- Lavatura e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
- Lavatura, disinfezione e deodorazione dei locali adibiti a bagni, servizi igienici e similari;
- Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce su mensole, arredi, sugli specchi e sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle porte;
- La raccolta ed il trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da cestino ed ogni altro materiale di rifiuto;
- Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini;
- Il controllo ed il ricambio di carta igienica, saponette, e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti, ecc. nei servizi igienici. La fornitura di carta igienica, saponette, e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti è a carico dell'Appaltatore.

In particolare, si precisa che, ai sensi e secondo quanto stabilito dalla *Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute* e dal *Protocollo Condiviso tra Governo-Organizzazioni Datoriali per la regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 del 14/03/2020*, vanno pulite con particolare attenzione, mediante **sanificazione**, tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

B) INTERVENTI GIORNALIERI PRESSO ALTRI AMBIENTI (uffici, aule, laboratori, ecc.)

- Svuotamento cestini e cambio del sacchetto di plastica fornito dall'appaltatore;
- Scopatura a umido dei pavimenti (comprese le scale) e lavaggio mediante acqua e detergente; Pulizia di tappetini, zerbini e guide;
- Spolveratura esterna degli arredi accessibili senza l'uso di scale, appendiabiti, personal computer, apparecchi telefonici, macchine da scrivere e da calcolo;
- Riordino, spolveratura e lavaggio con detergenti adatti dei piani di lavoro, tavoli, scrivanie, banchi, sedie ed affini;
- Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle porte;
- La raccolta ed il trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da cestino ed ogni altro materiale di rifiuto;
- Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini

In particolare, si precisa che, ai sensi e secondo quanto stabilito dalla *Circolare 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute* e dal *Protocollo Condiviso tra Governo-Organizzazioni Datoriali per la regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 del 14/03/2020*, vanno pulite con

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la **sanificazione** dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; occorre garantire la pulizia a fine turno e la **sanificazione** di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle reception.

Occorre garantire la **sanificazione** e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

C) INTERVENTI A FREQUENZA MENSILE PER TUTTI GLI AMBIENTI

- Lavaggio a fondo di tutti i rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici;
- Pulizia meccanica di tappetini, zerbini, guide e similari.

D) INTERVENTI A FREQUENZA TRIMESTRALE PER TUTTI GLI AMBIENTI

- Disinfezione di tutti gli apparecchi telefonici, interfonici e similari. Lavatura e disinfezione dei cestini della carta.
- Lavatura, su entrambe le facce, di tutta la superficie in vetro di finestre, porte a vetri, pannelli, vetrate divisorie, sopra-luce di porte e affini.

E) INTERVENTI A FREQUENZA SEMESTRALE PER TUTTI GLI AMBIENTI

- Pulizia radicale di tutti i davanzali;
- Spolveratura delle tende alla veneziana, dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di areazione.

F) INTERVENTI A FREQUENZA ANNUALE PER TUTTI GLI AMBIENTI

- Lavatura di tutti i rivestimenti interni in marmo, mosaico, plastica e simili;
- Lavatura, su entrambe le facce, degli infissi (porte, finestre e similari) e delle ante esterne; Spolveratura manuale e/o elettromeccanica di pareti e soffitti;
- Lavatura dei termoconvettori, caloriferi, apparecchi di condizionamento, bocchette di areazione; Lavatura delle parti esterne degli apparecchi di illuminazione;
- Pulizia mediante aspirazione meccanica e lavaggio di moquettes, zerbini e guide;

FREQUENZA B

INTERVENTI PER OGNI LOCALE OGGETTO DI PULIZIA

- Svuotamento cestini e cambio del sacchetto di plastica fornito dall'appaltatore;
- Raccolta di carte di grossa e minuta pezzature;
- Scopatura a umido dei pavimenti e lavaggio mediante acqua e detergente;
- Lavatura e disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari con specifico prodotto ad azione germicida e deodorante;
- Lavatura, disinfezione e deodorazione dei locali adibiti a bagni, servizi igienici e similari;
- Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce su mensole, arredi, sugli specchi e sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle porte;
- La raccolta ed il trasporto, in luogo appositamente predisposto, di tutti i sacchi contenenti carta da cestino ed ogni altro materiale di rifiuto;
- Controllo e pulizia di eventuali ragnatele e/o fuliggini;
- Il controllo ed il ricambio di carta igienica, saponette, e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti, ecc. nei servizi igienici. La fornitura di carta igienica,

saponette, e/o sapone liquido, asciugamani e/o salviette, sacchetti igienici, deodoranti è a carico del Committente.

- Pulizia di tappetini, zerbini e guide;
- Pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sui vetri interni di separazione, degli sportelli, delle porte.

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 o 2 dell'art. 106, del Codice, è facoltà del Committente sospendere il servizio di pulizia di una qualsiasi area degli ambienti aggiudicati inizialmente o di estenderlo ad eventuali altre aree, fino al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, senza che l'appaltatore possa invocare la risoluzione del contratto o pretendere indennità di sorta.

Sempre al ricorrere delle condizioni di cui al comma che precede, qualora parte dei locali oggetto dei servizi di pulizia fossero in tutto o in parte destinati ad usi diversi da quelli istituzionali del Committente, per cui a giudizio del committente stesso non si reputi più necessaria la prosecuzione del servizio di pulizia, detto servizio, previo preavviso scritto di quindici giorni, sarà sospeso senza che l'appaltatore nulla abbia a far valere nei confronti del Committente. Nel caso in esame i corrispettivi verranno ridotti proporzionalmente sulla base dei prezzi pattuiti e delle rispettive metrature (dove indicate).

Sono escluse dall'appalto le pulizie straordinarie che si rendessero indispensabili in occasione di opere murarie e di tinteggiatura dei locali o in altri casi eccezionali, mentre sono da ritenersi incluse nelle pulizie ordinarie quegli interventi in occasione di modeste opere murarie, di imbianchino, o di opere da elettricista che non comportino impegni eccezionali nella pulizia.

In caso di pulizie straordinarie il Committente si riserva il diritto di utilizzare a propria discrezione la procedura più conveniente per la scelta dell'operatore a cui affidare le prestazioni.

ART. 9 - GESTIONE DELLE EMERGENZE - MAGAZZINO

L'appaltatore sarà tenuto a gestire le situazioni di emergenza che dovessero realizzarsi nel corso della durata del contratto, sia dipendenti da fattori esterni (ad esempio, allegamenti) che imputabili all'appaltatore stesso (ad esempio, assenza improvvisa di personale), secondo le modalità indicata in sede di offerta tecnica.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore dovrà garantire la disponibilità a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, etc.) di un immobile adibito a magazzino di dimensioni congrue all'interno del quale saranno in particolare presenti macchinari, attrezzature e prodotti da impiegare anche in occasione di situazioni di emergenza. Tale immobile dovrà essere collocato in un raggio massimo di 30 km dalla sede legale del Committente, sita in Brescia, via Fausto Gamba 10/12 (la verifica dell'effettiva distanza dell'immobile verrà effettuata prima della stipula del contratto mediante l'applicativo Google Maps).

ART. 10 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI - SCIOPERI E CAUSE FORZA MAGGIORE

La continuità del servizio dovrà essere assicurata senza interruzioni dovute a ferie, festività, scioperi, avarie, ecc. L'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a tutte le prestazioni suddette con personale proprio.

In nessun caso, quindi, l'operatore economico aggiudicatario può sospendere o interrompere i servizi che devono essere assicurati anche in caso di eventi eccezionali.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà comunque garantire, in detti casi, l'effettuazione di un servizio di emergenza con l'espletamento dei servizi indispensabili.

ART. 11 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

L'appaltatore s'impegna ad assicurare la propria disponibilità ad effettuare eventuali pulizie straordinarie od ulteriori, in caso di necessità/servizi non previsti in capitolato che dovessero rendersi necessarie, concordando previamente con l'Amministrazione i tempi e le modalità di esecuzione.

In tal caso l'appaltatore dovrà presentare anticipatamente apposito preventivo di spesa ed i servizi saranno eseguiti dietro autorizzazione del Responsabile competente. I servizi autorizzati, mediante emissione da parte del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" di ordinativi di intervento che saranno inviati all'appaltatore, dovranno essere eseguiti entro i termini indicati dall'ufficio e fatturati separatamente. Il Responsabile competente, qualora valuti la non congruità del preventivo, si riserva la facoltà di rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in questione, ad altra impresa del settore, senza che l'appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.

In casi eccezionali in cui sia necessario eseguire un intervento di pulizia urgente, l'appaltatore dovrà essere in grado di mettere a disposizione il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento entro un'ora dalla richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, alcune prestazioni non venissero eseguite potrà essere richiesta l'esecuzione di altri interventi della medesima entità a compensazione.

ART. 12 - PRODOTTI

I prodotti di pulizia e i materiali per lo svolgimento dei servizi di pulizia sono a completo carico dell'appaltatore, il quale si impegna ad assicurare che siano tutti conformi alle norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

I prodotti utilizzati per l'igiene, disinfettanti, carta, prodotti chimici e materiali di consumo impiegati dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia (sicurezza dei lavoratori, biodegradabilità, ecompatibilità, atossicità, contenuto di fosforo e coloranti, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.).

Gli stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle norme vigenti in modo da non causare danni a chi li impiega, a terzi ed alle cose.

Dovranno essere utilizzati, preferibilmente, prodotti certificati secondo un sistema di etichettatura ambientale di tipo 1 (es. Ecolabel europeo, Blauer Engel, Nordic Swan) o equivalenti.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare prodotti che deteriorino, modifichino o comunque alterino lo stato di conservazione dei pavimenti, dei mobili, delle suppellettili e di quant'altro compreso nel servizio di pulizia. Tutti i prodotti usati per eseguire i servizi di pulizia dovranno essere di prima qualità ed idonei ai vari tipi di superfici da pulire e sanificare.

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto del 24 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 142 del 20/06/2012, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha adottato i "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene*", così come richiamati nel precedente art. 5

I prodotti disinfettanti contenenti i principi attivi approvati ai sensi del BPR (Regolamento UE 528/2012) sono autorizzati e disponibili sul mercato europeo classificati come "biocidi".

Per la disinfezione umana e per quella delle superfici il BPR identifica distinte tipologie di prodotti (Product Type, PT):

Tipologie di prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012		
Tipo di prodotto 1	Igiene umana	I prodotti di questo gruppo sono biocidi usati per l'igiene umana, applicati sulla pelle o il cuoio capelluto o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto.
Tipo di prodotto 2	Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali	Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobili non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori di impiego comprendono, tra l'altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per attività professionali.
		Prodotti usati per la disinfezione dell'aria, dell'acqua non utilizzata per il consumo umano animale, dei gabinetti chimici, delle acque di scarico, dei rifiuti di ospedali e del suolo. Prodotti usati come alghicidi per il trattamento di piscine, acquari e altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione. Prodotti usati per essere incorporati in tessuti, tessuti, maschere, vernici e altri articoli o materiali allo scopo di produrre articoli trattati con proprietà disinfettanti.
Tipologie di prodotti ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012		
Tipo di prodotto 3	Igiene veterinaria	Prodotti usati per l'igiene veterinaria quali disinfettanti, saponi disinfettanti, prodotti per l'igiene orale o corporale o con funzione antimicrobica. Prodotti usati per disinfettare i materiali e le superfici associati al ricovero o al trasporto degli animali.
Tipo di prodotto 4	Settore dell'alimentazione umana e animale	Prodotti usati per la disinfezione di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di alimenti o mangimi (compresa l'acqua potabile) destinati al consumo umano o animale. Prodotti usati per impregnare materiali che possono entrare in contatto con i prodotti alimentari.
Tipo di prodotto 5	Acqua potabile	Prodotti usati per la disinfezione dell'acqua potabile per il consumo umano e animale.

Nella seguente tabella sono riportati i principi attivi nei presidi medico-chirurgici (PMC) autorizzati in Italia e il loro campo di applicazione:

Esempi di principi attivi nei disinfettanti (PMC) autorizzati in Italia e campo di applicazione		
Principio attivo	n. CAS	PT1, PT2
Etanolo	64-17-5	PT1
Clorexidina digluconato	18472-51-0	PT1, PT2
Cloruro di didecil dimetil ammonio	7173-51-5	PT2
Perossido di idrogeno	7722-84-1	PT2
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine	2372-82-9	PT1, PT2
Bifenil-2-olo	90-43-7	PT1, PT2
Ipoclorito di sodio (cloro attivo)	7681-52-9	PT2
Troclosene sodico	51580-86-0	PT2
Acido peracetico)	7722-84-1	PT1, PT2
Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol isopropilico)	67-63-0	PT2
Glutaraldeide	111-30-8	PT2
Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio	68424-85-1	

Nella seguente tabella sono riportati i principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia:

Principio attivo	PT 1 - disinfettante igiene umana	PT 2 - disinfettante superfici
Acido lattico (n. CAS 50-21-5)	Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio) Efficacia dichiarata: "Virucida solo contro l'influenza A/H1N1"	Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio) Efficacia dichiarata: "Virucida solo contro l'influenza A/H1N1"
Acido cloridrico (n. CAS 7647-01-0)		Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: batteri e funghi
Solfato rameico penta idrato (n. CAS 7758-99-8)		Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: algicida
Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)		Autorizzazione nazionale Efficacia dichiarata: "Virus"
Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)		Autorizzazione dell'Ue Efficacia dichiarata: batteri e lieviti

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso di validità dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto indicato dall' Appaltatore nell'ambito dell'offerta tecnica.

È vietato l'immagazzinaggio dei prodotti nei locali della stazione appaltante ad eccezione delle quantità strettamente necessarie per le pulizie usuali, purché non infiammabili, a condizione che siano collocati in luoghi chiusi.

Sarà a carico dell'appaltatore fornire e collocare negli appositi contenitori idonei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

L'appaltatore si obbliga al rifornimento del materiale igienico sanitario per i bagni fornito dal Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" (sapone liquido per i distributori; carta igienica; rotoli o salviette di carta asciugamani, ecc.), da effettuarsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed in modo da assicurare l'approvvigionamento sufficiente a soddisfare le esigenze di almeno una giornata, o per il numero di giorni intercorrenti tra un intervento ed il successivo.

Non è consentita la sostituzione, a qualsiasi titolo, dei contenitori dei prodotti igienico-sanitari (distributori sapone, salviette carta e carta igienica, ecc.) già installati o l'applicazione mediante foratura delle piastrelle di nuovi o diversi dispositivi senza l'autorizzazione dell'Ente che si riserva preventive verifiche al proposito.

Sono a carico del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” la fornitura di energia elettrica ed acqua.

ART. 13 - MACCHINARI E ATTREZZATURE

L'appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione del personale adeguatamente formato tutti i macchinari necessari per la perfetta esecuzione degli interventi previsti dal presente capitolato e relativi allegati ed in particolare per il lavaggio di fondo di pavimenti, idropulitrici, ecc.

Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 27-01-2010, n. 17) ed alla normativa di legge in materia antinfortunistica, vigente in Italia e nella CEE. Le stesse dovranno essere sottoposte a regolare manutenzione ed essere mantenute in perfetta efficienza. Prima dell'inizio dei lavori è obbligo fornire all'Ufficio Tecnico del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” la "SCHEDA TECNICA" dei macchinari che si intendono utilizzare per l'espletamento dei servizi richiesti.

L'appaltatore si obbliga inoltre a rispettare l'intera normativa afferente la prevenzione e la sicurezza ed a vigilare affinché le apparecchiature, le macchine ed ogni qualsiasi altro mezzo, meccanico e non, utilizzato per lo svolgimento del servizio vengano adoperate in conformità alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. L'appaltatore dovrà prendere opportune precauzioni affinché non vengano collegate macchine la cui potenza sia superiore all'erogazione delle prese.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con la tipologia dei locali/aree esterne da pulire ed idonee a garantire un sufficiente grado di pulizia; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

L'appaltatore sarà responsabile della custodia sia delle macchine sia delle attrezzature tecniche che dei prodotti. La stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti in proposito.

A tutte le macchine ed attrezzature utilizzate dall'appaltatore per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stesso.

Attrezzature per la pulizia

Per la pulizia degli ambienti si ritengono indispensabili le seguenti attrezzature:

- Panni-spugna differenziati e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili).
- Scope trapezoidali e scope tradizionali.
- Asta pulivetro, vello lavavetro.
- Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno per la cucina.
- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;
- Dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, scarpe antiscivolo).
- Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile.
- Aspirapolvere, ove necessaria.
- Soffiatore, aspiratore, tritatore foglie.

Manutenzione delle attrezzature

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l'uso di materiale monouso.

Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati. Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura

(maggiore di 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro attivo allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti.

Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. Gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole.

ART. 14 - LOCALI DI DEPOSITO

Il materiale e le attrezzature potranno essere depositati presso gli immobili oggetto del servizio solo in presenza di disponibilità di spazi, diversamente l'appaltatore dovrà provvedere con propri mezzi all'eventuale istituzione di deposito materiale a suo totale carico. All'interno degli immobili l'appaltatore dovrà comunque garantire la presenza di un numero di prodotti, macchinari ed attrezzature sufficienti all'esecuzione richieste nel presente capitolato, anche sulla base di quanto indicato all'interno dell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Il materiale dovrà essere comunque custodito in locali e/o armadi rigorosamente chiusi a chiave (eventuali armadiature dovranno essere messe a disposizione dall'appaltatore), destinati a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.

Per i locali messi a disposizione dalla stazione appaltante una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, all'Amministrazione, che tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'appaltatore, per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia. L'appaltatore è comunque responsabile dei locali assegnati. Tali locali dovranno essere sgomberati, ripuliti e riconsegnati al termine dell'appalto.

Tuttavia il Committente non risponde di eventuali danni o sottrazioni di quanto riposto in detti locali.

Sarà necessario mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili.

Dopo l'uso, il personale dovrà richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante.

È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo sicuro ed efficace delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni.

Nel caso occorra travasare i prodotti (ad esempio quando la fornitura è in confezioni molto grandi o in forma solida da sciogliere o necessita una diluizione), i nuovi contenitori devono essere chiaramente etichettati, indicando il nome del prodotto la classificazione di rischio.

ART. 15 - CUSTODIA DEI LOCALI

L'appaltatore, e per essa il personale addetto, ha la possibilità di accedere, per lo svolgimento del servizio, in ogni locale oggetto del presente appalto. Esso ha di conseguenza il compito di provvedere a chiudere le porte di accesso ed ogni possibile entrata, in quanto responsabile della custodia degli immobili (anche agli effetti del risarcimento dei danni conseguenti a furti, atti di vandalismo e/o danni in genere).

È obbligo degli addetti verificare che, a conclusione dei servizi di pulizia, le porte, le finestre ed ogni accesso siano regolarmente chiusi. È altresì obbligo degli addetti disattivare gradualmente, durante i servizi di pulizia, gli impianti di illuminazione, siano essi costituiti da lampade, lampadari o simili. Dovranno altresì essere chiusi i rubinetti dell'acqua.

Particolare attenzione dovrà essere posta dal personale dell'appaltatore affinché negli immobili che dispongono di impianti antifurto/antincendio, al termine del servizio, vengano correttamente attivati gli impianti stessi.

L'appaltatore dovrà altresì vigilare affinché durante l'esecuzione del servizio non accedano agli immobili persone estranee e/o non autorizzate. Il personale dell'appaltatore non potrà avere al seguito altre persone, anche di sua conoscenza, durante lo svolgimento del servizio.

Il Responsabile dell'appaltatore, appositamente designato per iscritto, riceverà dalla stazione appaltante in consegna, dietro sottoscrizione di apposito Verbale, le chiavi degli edifici soggetti a pulizia ed i codici di allarme, ove installati, impegnandosi a non duplicarli né divulgarli ad estranei ed a restituirle immediatamente a fine appalto.

Per successive consegne si procederà nello stesso modo. L'appaltatore dovrà consegnare al Responsabile del Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" l'elenco scritto dei dipendenti a cui le chiavi vengono date in carico.

L'appaltatore è responsabile della custodia delle chiavi; le stesse dovranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per l'esecuzione dei servizi di pulizia. In caso di smarrimento delle stesse dovrà essere data immediata comunicazione al Referente del Servizio e presentata apposita denuncia alle autorità. Alla scadenza dell'appalto tutte le chiavi dovranno essere immediatamente restituite al Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli", munite di apposita targhetta di contrassegno, indicante i locali cui le stesse si riferiscono.

ART. 16 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale addetto al servizio di pulizia sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.

L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L'appaltatore dovrà inoltrare al Committente l'elenco contenente le generalità del personale destinato al servizio di pulizia e con l'indicazione del relativo numero di posizione assicurativa. Tutto il personale che provvederà alle pulizie dovrà essere opportunamente addestrato in ordine alle procedure di elementari norme igieniche. Dovrà inoltre tenere un contegno corretto e educato, dovrà rispettare rigorosamente tutte le norme e disposizioni disciplinari emanate dal Committente: avrà, inoltre, l'obbligo di rispettare tutte le norme igieniche ed antinfortunistiche. Il personale citato dovrà economizzare nell'uso di energia elettrica, acqua, spegnere le luci non necessarie e non fumare durante l'attività lavorativa.

Il personale delle pulizie è tenuto ad indossare adeguate tute di lavoro fornite dall'appaltatore. Ogni addetto di pulizia dovrà sempre indossare, e tenere sempre bene in vista, una tessera di riconoscimento, da portare sempre al seguito.

Il personale dovrà inoltre attenersi alle procedure di accesso in vigore presso la Stazione appaltante.

È esclusa qualsiasi responsabilità della stazione appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Al termine del servizio il personale lascerà immediatamente i locali del Committente. Allo stesso è fatto divieto di aprire cassetti o armadi e di maneggiare carte, disegni e documenti. Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore l'immediato allontanamento del personale che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici e morali necessari all'espletamento del servizio.

Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine e guanti, quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza.

Risulta obbligatorio consegnare e mantenere aggiornati eventuali protocolli di sanificazione e pulizia previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 17 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'appaltatore del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del medesimo Codice.

Sull'appaltatore grava l'obbligo della riassunzione dei lavoratori effettivamente impegnati nell'esecuzione dell'appalto cessato, all'atto dell'aggiudicazione del presente bando di gara, e del contestuale mantenimento dei livelli retributivi, eventualmente più favorevoli in godimento.

ART. 18 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Aggiudicatario del servizio si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare con gli stessi. In particolare, deve assicurare la piena osservanza delle norme riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

All'atto della consegna dell'appalto l'Aggiudicatario deve comunicare al Committente le generalità del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'Aggiudicatario deve inoltre produrre al Committente copia del Documento di Valutazione del Rischio (DVR ovvero piano di sicurezza) di cui al D. Lgs 81/2008 per le attività che il proprio personale è tenuto a svolgere. L'utilizzo di prodotti chimici deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti. L'Aggiudicatario deve garantire che vengano utilizzati solo i prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della salute, che i prodotti pericolosi vengano manipolati e usati unicamente da personale specializzato e abilitato a norma di legge e che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie.

Resta fermo l'obbligo di adeguamento alle revisioni normative che dovessero sopraggiungere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Per l'adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di sicurezza e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto l'appaltatore può ottenere informazione presso l'ATS competente territorialmente in ordine alla sede oggetto d'appalto.

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto l'Aggiudicatario deve prendere visione di quanto riportato in seguito e provvedere a fornire la documentazione richiesta in copia, coordinarsi con il Responsabile dei lavori e/o con il Responsabile del servizio di Prevenzione Protezione, come segnalati nell'Organigramma aziendale, programmare ed effettuare un sopralluogo preventivo presso i luoghi dell'intervento.

I lavoratori incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere:

- adeguatamente formati ed informati in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro della Committenza;
- informati delle procedure operative da rispettare;
- informati delle procedure di emergenza da implementare in caso di necessità;
- dotati ed informati in merito all'obbligo di indossare un tesserino di riconoscimento come richiesto dalla L. 123/07, art. 6.

Come previsto dal D. Lgs 81/2008, si richiede all'Aggiudicatario, destinatario del contratto di prestazione del servizio in oggetto, di fornire al Servizio Prevenzione Protezione della Committenza e/o al Responsabile segnalato, preventivamente rispetto all'inizio delle lavorazioni:

- Dichiarazione da cui risulti che la Ditta possiede i requisiti tecnico – professionali per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati ed appaltati e copia della Visura Camerale;
- Dichiarazione di regolarità agli obblighi inerenti il pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali per il personale e/o copia del DURC;
- Dichiarazione che la Ditta ha eseguito la valutazione dei rischi eventualmente presenti nella esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati, e redatto il Documento della Sicurezza così come prescritto dal D. Lgs 81/2008;
- Organigramma della sicurezza: generalità del Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli Addetti alle Emergenze che devono essere in numero adeguato per le esigenze Aziendali, e devono essere forniti al Committente gli attestati di formazione per le figure del sistema di sicurezza individuate e come previsti dalla normativa vigente. Si segnala all'Aggiudicatario la necessità di garantire che presso i luoghi e per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto sia presente un numero adeguato di persone, debitamente formate, per garantire la gestione di eventuali emergenze.
- Documento riportante i rischi connessi alle lavorazioni oggetto del contratto, per la Committenza e le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- Elenco del personale idoneo ed incaricato di svolgere le attività in oggetto, che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;
- Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dalla Ditta per eseguire le opere e/o servizio commissionati e appaltati; dichiarazione che i mezzi e le attrezzature utilizzate rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro, sono munite dei dispositivi di sicurezza previsti, hanno caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e con l'ambiente nel quale dovranno essere utilizzate e/o verranno mantenute in tali condizioni. La procedura predisposta per garantire un sistema di controllo e verifica di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e la registrazione dell'attività di collaudo e verifiche (libretti di manutenzione);
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai propri dipendenti per eseguire le opere e/o servizi commissionati e appaltati, suddivisi per mansione lavorativa, e registrazione di avvenuta formazione, informazione ed addestramento al corretto utilizzo;
- Registrazione da cui risulta che l'Appaltatore abbia fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e per i rischi

specifici ad essi connessi, che gli stessi lavoratori posseggano sufficiente formazione professionale per eseguirli.

ART. 19 - CONTROLLI E VERIFICHE

Il Committente effettuerà durante tutto il periodo di durata del contratto controlli periodici, con cadenza almeno mensile, al fine di verificare il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente capitolato nonché il rispetto da parte dell'appaltatore di quanto indicato in sede di offerta tecnica.

I controlli saranno effettuati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto oppure da un suo delegato sulle varie unità operative dove devono essere effettuate le attività di pulizia.

E' facoltà del Committente effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato, a quanto proposto in sede di offerte tecniche e alle normative vigenti in materia.

CONTROLLI SUL PERSONALE

I controlli avranno per oggetto, a titolo indicativo e non esaustivo, la verifica dei seguenti aspetti:

- a) esame visivo della qualità di servizio;
- b) rispetto degli orari di lavoro. A tale scopo l'appaltatore dovrà comunicare all'ufficio economato i turni di lavoro degli operatori e rendere disponibile, a richiesta della stazione appaltante, il registro delle presenze o le risultanze di altri strumenti di rilevazione in uso;
- c) controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti (compreso uso dei DPI);
- d) controllo del materiale di pulizia impiegato e del corretto utilizzo delle attrezzature;
- e) verifica della idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate per l'effettuazione del servizio di pulizia;
- f) adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro.

Saranno altresì oggetto di controlli:

- g) il rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'appaltatore.

Quanto sopra potrà essere effettuato mediante ispezioni, check-list, questionari, sondaggi o altro, senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché e si rende invece disponibile fin da ora a dare la massima collaborazione per il buon fine dei controlli.

La vigilanza sui servizi competerà ai funzionari responsabili degli uffici e servizi ubicati nei vari immobili, che dovranno segnalare per iscritto, al Referente del Servizio, le inadempienze riscontrate in qualsiasi punto operativo di propria competenza, onde consentire l'immediata contestazione degli addebiti all'appaltatore.

Per quanto riguarda gli interventi periodici, da eseguirsi sulla base del programma di lavoro preventivamente predisposto, dovranno essere redatti dall'appaltatore, appositi rapporti degli interventi eseguiti, riferiti ai singoli immobili con indicati:

- data di esecuzione intervento;
- edificio oggetto dell'intervento;
- interventi effettuati;
- firma degli incaricati dell'appaltatore;

Al termine di ogni intervento, l'appaltatore dovrà far pervenire al Referente del Servizio copia dei rapporti di intervento di cui sopra. In caso di inadempienze nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà provvedere all'immediato rifacimento del servizio non eseguito od irregolarmente eseguito. In caso di mancata presentazione dei rapporti di intervento non sarà possibile procedere al pagamento delle relative fatture.

Il Committente farà pervenire per iscritto all'appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro otto giorni dal ricevimento della nota di contestazione, all'appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio purché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento previste dal presente capitolato.

Il Committente può disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione delle attrezzature, locali e magazzini, ecc., e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme contenute nel presente capitolato.

L'appaltatore è tenuto a fornire ai funzionari del Committente, tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti e la relativa documentazione.

Il Committente potrà in qualsiasi momento effettuare delle verifiche sui macchinari, sulle attrezzature e sui prodotti impiegati dall'appaltatore nell'esecuzione del servizio, con riferimento, ad esempio, alla corrispondenza dei materiali indicati in sede di gara nell'offerta tecnica, alla congruità (anche in termini di quantità) rispetto alle prestazioni da eseguire nelle varie sedi e al loro stato di conservazione.

ART. 20 - AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI E TEMPORANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o ridurre, in qualsiasi momento, gli spazi oggetto del presente appalto, i periodi e la frequenza delle pulizie, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice. Il corrispettivo sarà adeguato proporzionalmente.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o aumentare l'entità degli interventi di pulizia con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice, senza che da parte dell'impresa affidataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'Impresa aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Parimenti, qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per taluno dei piani che ne sono interessati, o viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri piani o locali, l'impresa appaltatrice sarà tenuta ad assoggettarsi, previa comunicazione, entro un termine non inferiore a 10 giorni, alla diminuzione o all'aumento del servizio, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito.

In caso di chiusure parziali e/o temporanee di una o più Unità Organizzative, il canone mensile relativo alle stesse verrà riproporzionato sulla base del numero di ore effettive da svolgere per l'esecuzione dei servizi, così come prescritti dal presente capitolato. Il costo orario che sarà preso a riferimento sarà quello offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario per gli interventi ordinari.

Per esigenze derivanti da necessità non contemplate o non previste, la stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere i servizi di pulizia ad altri locali non considerati o di variare le modalità e frequenze di esecuzione. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sospendere il servizio di pulizia di qualsiasi zona, settore, vano e locale, oggetto del presente appalto, in base a proprie esigenze funzionali.

In caso di trasferimenti definitivi o provvisori delle sedi di alcuni uffici e/o servizi, l'appaltatore è comunque tenuto all'espletamento dei servizi di pulizia, con le modalità che risulteranno idonee in relazione alle diverse caratteristiche dei locali da pulire. In relazione a ciò, l'appaltatore non potrà

pretendere compensi relativi a spese derivanti dalla copertura della distanza dovuta in relazione alla dislocazione dei diversi locali oggetto del servizio.

Qualora parte dei locali oggetto del servizio fosse, in tutto o in parte, destinata ad usi diversi o ceduta/alienata, per cui, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, non si reputi più necessaria la prosecuzione del servizio di pulizia, detto servizio, previo preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, sarà sospeso senza che l'appaltatore nulla abbia a far valere nei confronti della stazione appaltante medesima. Nel caso in esame i corrispettivi verranno ridotti proporzionalmente sulla base dei prezzi pattuiti.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione e per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, misure restrittive imposte da norme a livello nazionale e/o regionale per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19), l'attività svolta dall'Amministrazione dovesse interrompersi temporaneamente con riferimento ad una o più Unità Organizzative l'erogazione del canone mensile relativo a tali Unità verrà sospeso, fino a riattivazione dei servizi, senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a che pretendere. Si applica quanto previsto dall'art. 107 del Codice.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante lo svolgimento del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti delle Amministrazioni.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti, e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

L'operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita assicurazione mantenendola in vigore per tutta la durata dell'appalto.

La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, ritenendosi tale anche l'Amministrazione, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'espletamento del servizio di cui al presente capitolato e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato, e dovrà prevedere massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

RCT: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona;

RCO: € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.

L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

L'appaltatore potrà far valere le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del Codice, dandone comprova all'atto di costituzione delle garanzie.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

L'appaltatore resta obbligato a reintegrare la garanzia nel caso in cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze dell'impresa.

ART. 23 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni fine mese data fattura, dietro presentazione di fatture elettroniche emesse mensilmente, previa verifica:

- della regolarità di esecuzione del servizio e visto del responsabile competente, i quali dovranno intervenire entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni oggetto di pagamento;
- della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e, ove previsto, interrogazioni alla Banca Dati Equitalia.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico. I dati utili per la fatturazione elettronica al Centro Formativo Provinciale Zanardelli sono i seguenti:

- Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli"
- Sede Legale via Fausto Gamba nn.10/12, 25128 Brescia (BS) - P.IVA E Cod. Fisc. 02481950984
- Codice destinatario fatturazione elettronica M5UXCR1

La fattura dovrà indicare tassativamente il CIG, il numero di ordine e l'indicazione relativa al regime di split payment: "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art.17 ter DPR 633/72".

Tutte le fatture dovranno essere emesse con l'applicazione della trattenuta dello 0,50%, prevista dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice, con le modalità indicate dalla stazione appaltante.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualsiasi irregolarità riscontrata, interromperà il termine di pagamento indicato sopra.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere fatture separate per singola Unità Organizzativa per consentire l'esatta imputazione dei relativi costi.

Il pagamento del saldo finale delle prestazioni verrà effettuato previa verifica di regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica di regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC da parte di questo Ente.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione procederà alle verifiche in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Sono a carico dell'appaltatore l'imposta di bollo dovuta sulle quietanze e le commissioni di bonifico.

ART. 24 - PENALI

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nella documentazione di gara in genere e di quanto risultante dall'offerta presentata verranno applicate a carico dell'appaltatore le seguenti penali:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo penale</i>
a) In caso di mancato espletamento del servizio di pulizia ordinaria, anche per un solo giorno. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€. 200,00
b) In caso di espletamento del servizio di pulizia in maniera incompleta o carente rispetto al progetto tecnico presentato in sede di gara. Tale penale verrà graduata in base all'importanza della violazione commessa ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio. La penale sarà applicata con riferimento a ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito correttamente e per ciascuno dei giorni di irregolare svolgimento del servizio e fino al relativo ripristino.	Fino a €. 200,00
c) In caso di mancato espletamento del servizio di pulizia periodica, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun cantiere ove il servizio non è stato eseguito e per ciascuno dei mesi di ritardo nell'espletamento del servizio stesso fino al ripristino.	€. 400,00
d) in caso di mancata chiusura di porte e/o finestre e/o mancato inserimento sistemi di allarme, oltre al rimborso degli eventuali danni o furti subiti in conseguenza di tale inadempimento;	€. 500,00
e) ove si verifichi un mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, la penale sarà applicata moltiplicandola per ogni giorno successivo al termine stabilito per l'invio dell'elenco.	€. 50,00
f) per mancato rispetto delle norme di sicurezza, previa rimozione delle cause che hanno determinato l'infrazione e che pregiudicano la sicurezza dell'operatore, qualora non sia successo alcun incidente o grave anomalia	€. 1.000,00
g) per prodotti non conformi a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta e non corrispondenti alle caratteristiche ecologiche nel presente capitolato speciale d'oneri.	€. 400,00
h) ove risulti che il personale impiegato non indossi il cartellino di riconoscimento e la divisa, la penale sarà applicata per singolo addetto e per ogni giorno di inadempienza	€. 50,00
h) qualora in corso di esecuzione del contratto l'Impresa utilizzi personale assunto non regolarmente , l'Amministrazione appaltante allontanerà i soggetti non autorizzati dall'edificio Provinciale e applicherà, per una prima infrazione, € 1.000,00 per ogni persona non in regola; le infrazioni successive comporteranno l'applicazione di una penale di importo doppio per ogni persona non in regola.	
i) nel caso di altra violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato, per ciascuna infrazione: un importo non inferiore a € 100,00 da determinarsi a giudizio insindacabile ed inappellabile dal Dirigente del Servizio in base alla gravità della violazione commessa.	

Gli eventuali inadempimenti alle prescrizioni contenute nel presente capitolato saranno comunicati all'appaltatore con contestazione scritta del Responsabile del Servizio, trasmessa a mezzo PEC. L'appaltatore ha la facoltà di presentare, con le stesse modalità di cui sopra, le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della contestazione. Nel caso in cui le controdeduzioni non pervenissero entro i termini o non fossero ritenute valide e fondate verranno applicate le penali sopra specificate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire ad altri operatori i servizi non effettuati o non eseguiti in maniera non soddisfacente, salvo ed impregiudicato il diritto al rimborso delle spese sostenute, al risarcimento per eventuali danni e l'applicazione della penale relativa. La stazione appaltante si riserva inoltre, in caso di inadempienza relativa alla fornitura dei materiali di consumo, di acquisire il materiale occorrente a spese dell'appaltatore.

Rifusione spese, pagamento dei danni e penalità sono addebitati all'appaltatore mediante ritenute sulle fatture in pagamento, ovvero mediante ritenuta sulla cauzione definitiva, che di conseguenza dovrà essere opportunamente integrata.

Qualora, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità o si rilevassero ancora carenze rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara e dall'offerta, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, senza alcun diritto dell'appaltatore di pretendere qualsiasi compenso o indennizzo, e provvederà altresì ad assicurare l'esecuzione del servizio con altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla stazione appaltante verranno posti a carico dell'Appaltatore.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto. Superata quest'ultima soglia percentuale senza che l'Impresa abbia provveduto a riprendere correttamente il servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, senza bisogno di messa in mora, e di chiedere il risarcimento dei danni.

Ove ne ricorrano i presupposti troverà applicazione l'art. 108, comma 3, del Codice.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della garanzia definitiva e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato. In particolare la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle singole prestazioni del servizio di pulizia su descritto o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero più di 3 inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell'arco di 30 gg. naturali e consecutivi;
- violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'impresa su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Sede.
- avvio di procedura fallimentare nei confronti dell'impresa appaltatrice;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi la stazione appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento della garanzia definitiva, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, qualora sia accertata la responsabilità della ditta per azioni proprie e/o del proprio

personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

Non è consentita la cessione o il subappalto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

ART. 26 - RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

L'appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, primo comma, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 2 e seguenti, del Codice.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

ART. 28 - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del credito a terzi, pena la risoluzione del contratto, salvo espressa autorizzazione da parte della stazione appaltante.

ART. 29 - RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'appaltatore assume altresì l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare il servizio, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi, non ne faccia oggetto di sfruttamento e non li utilizzi per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali. Gli operatori sono altresì tenuti all'osservanza delle indicazioni operative fornite dal Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli".

L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
- c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation" e s.m.i., il Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

ART. 31 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto di appalto verrà sottoscritto nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

ART. 32 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 33 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 lett. b) del D.Lgs n. 81/ 2008 è accluso al contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) che indica le misure necessarie per eliminare i rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice durante l'esecuzione ed al termine dell'appalto, qualunque sia la loro natura saranno di competenza del Foro di Brescia.

ART. 35 - RINVIO

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti stabilite dal Codice dei Contratti Pubblici e dal Codice Civile.

Allegati:

1. Tecniche di pulizia
2. Protocollo COVID-19